

ECOLOGIA ED ENERGIA

Attività Rifiuti ed Inquinamento Atmosferico

Responsabile Attività: Per. Ind. Piergiuseppe Sibilia

Funzionario Incaricato: Per. Ind. Enrico Carena

Tel. 0332 252266

Fax 0332 252262

Atto n. 1540

Prot. 33052

Class. 9.11.2

Nella risposta citare il numero di protocollo
e la classificazione sopraindicati.

Varese, 18 MAG. 2010

Oggetto: Atto Provincia di Varese n. 1540 del 20.04.2010.
Impresa Lavoro e Ambiente S.r.l. con sede legale in Ternate (VA) – Via Palude.
Notifica autorizzazione e contestuale accettazione garanzia finanziaria.

Spett.le Impresa
Lavoro e Ambiente S.r.l.
Via Palude
21020 TERNATE

Con la presente, si provvede a notificare l'unito provvedimento n. 1540 del 20.04.2010, con il quale questa Provincia ha disposto, a favore di codesta Impresa, l'approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione ed alla gestione dell'impianto da ubicarsi in Ternate (VA) – Via Palude snc per l'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3, R4) di rifiuti pericolosi e non pericolosi (RAEE).

Si rammenta che l'esercizio delle sopracitate operazioni è subordinato all'osservanza delle condizioni e prescrizioni contenute nel suddetto atto provinciale e nei relativi allegati che formano parte integrante dello stesso e di quanto disposto dalle vigenti normative in materia.

Contestualmente si comunica l'accettazione della garanzia finanziaria n. 1873893 emessa il 6.05.2010 dalla Coface Assicurazioni S.p.A. inoltrata con nota del 12.05.2010 (atti provinciali al prot. n. 50082 in pari data), prestata in conformità alle disposizioni di cui alla d.g.r. n. 45274 del 24.09.1999, come integrata dalle dd.g.r. nn. 48055 del 4.02.2000, 5964 del 2.08.2001 e 19461 del 19.11.2004.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
(Ing. Susanna Capogna)

Allegato:

- Atto n. 1540 del 20.04.2010

EE/ARIA/SPG/AB/EN

Q:\servizi\RIFIUTI INQ ATM\SEGRETERIA ARIA\Trasmissione atti rifiuti\Archivio Ditt.LAVORO AMBIENTE (ex Gamma Varano)\02_LN_Lavoro e Ambiente.doc

ECOLOGIA ED ENERGIA

Attività Rifiuti ed Inquinamento Atmosferico

Responsabile Attività: Per. Ind. Piergiuseppe Sibilia

Funzionario Incaricato: Per. Ind. Enrico Carena

Tel. 0332 252266

Fax 0332 252262

Atto n. 1540

Prot. 53032

Class. 9.11.2

Nella risposta citare il numero di protocollo
e la classificazione sopraindicati.

Varese, 18 MAG. 2010

Oggetto: Atto Provincia di Varese n. 1540 del 20.04.2010.
Impresa Lavoro e Ambiente S.r.l. con sede legale in Ternate (VA) – Via Palude.
Notifica autorizzazione e contestuale accettazione garanzia finanziaria.

Spett.le Impresa
Lavoro e Ambiente S.r.l.
Via Palude
21020 TERNATE

Con la presente, si provvede a notificare l'unito provvedimento n. 1540 del 20.04.2010, con il quale questa Provincia ha disposto, a favore di codesta Impresa, l'approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione ed alla gestione dell'impianto da ubicarsi in Ternate (VA) – Via Palude snc per l'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3, R4) di rifiuti pericolosi e non pericolosi (RAEE).

Si rammenta che l'esercizio delle sopracitate operazioni è subordinato all'osservanza delle condizioni e prescrizioni contenute nel suddetto atto provinciale e nei relativi allegati che formano parte integrante dello stesso e di quanto disposto dalle vigenti normative in materia.

Contestualmente si comunica l'accettazione della garanzia finanziaria n. 1873893 emessa il 6.05.2010 dalla Coface Assicurazioni S.p.A. inoltrata con nota del 12.05.2010 (atti provinciali al prot. n. 50082 in pari data), prestata in conformità alle disposizioni di cui alla d.g.r. n. 45274 del 24.09.1999, come integrata dalle dd.g.r. nn. 48055 del 4.02.2000, 5964 del 2.08.2001 e 19461 del 19.11.2004.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
(Ing. Susanna Capogna)

Allegato:

- Atto n. 1540 del 20.04.2010.

EE/ARIA/SPG/AB/EN

Q:\servizi\RIFIUTI INQ ATM\SEGRETERIA ARIA\Trasmissione atti rifiuti\Archivio Ditteli\AVORO AMBIENTE (ex Gamma Varano)\02_LN_Lavoro e Ambiente.doc

PROVINCIA DI VARESE - Settore Ecologia ed Energia
Referto di notifica

L'anno 2016 il giorno 20 del mese di 05 alle ore 10.30 in

VARESE VIA SUSELO 6
PERGIVIERE VIA A il sottoscritto
incaricato della Provincia di Varese ha notificato copia del presente atto al Sig.
MARCO M. CAMINO
in qualita' di TITO LARD

mediante consegna in mani di
in qualita' di
Il presente atto viene consegnato in busta chiusa sigillata (D.L.vo 30.6.03 n.196)

Il Ricevente

Provincia di Varese
Settore Ecologia ed Energia

 (N.D.)

IL RESPONSABILE ATTIVITA' RIFIUTI
ED INQUINAZIONE ATMOSFERICA




SETTORE ECOLOGIA ED ENERGIA

Varese, 20/04/2010

Prot. n. 40654/9.11.2

Autorizzazione n. 1540

Oggetto: LAVORO E AMBIENTE S.R.L. CON SEDE LEGALE IN TERNATE (VA) - VIA PALUDE. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ED AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE ED ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DA UBICARSI IN TERNATE (VA) - VIA PALUDE SENZA NUMERO CIVICO PER L'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI RECUPERO (R13, R3, R4) DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI (RAEE). ARTT. 208 E 269 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 E S.M.I..

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTI:

- la legge 13 luglio 1966, n. 615;
- il decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322;
- la legge 28 dicembre 1993, n. 549;
- il decreto ministeriale 5 febbraio 1998, come modificato dal decreto ministeriale 5 aprile 2006, n. 186;
- la decisione della commissione delle comunità europee n. 2000/532/CE del 3.05.2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- la direttiva ministeriale 9 aprile 2002;
- la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, come modificata dalle leggi regionali 8 agosto 2006, n. 18 e 12 luglio 2007, n. 12 e 29 giugno 2009, n. 10;
- la legge 15 dicembre 2004, n. 308;
- il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, come modificato dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 e dal decreto legge 8 aprile 2008, n. 59 convertito con legge 6 giugno 2008, n. 101;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;
- la legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24;
- il decreto legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito con legge 30 dicembre 2008, n. 210;

PRESO ATTO che il Responsabile dell'Attività Rifiuti ed Inquinamento Atmosferico del Settore Ecologia ed Energia riferisce che l'Impresa Lavoro e Ambiente S.r.l. (ex Gamma Varano Officine Meccaniche S.r.l.), con sede legale in Ternate (VA) - Via Palude, ha presentato:


- istanza in data 29.06.2009 (atti provinciali n. 72952 dell'1.07.2009) e successiva nota integrativa del 15.10.2009 (atti provinciali n. 106433 del 15.10.2009), tendente ad ottenere l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/06 derivanti dalla costruzione ed esercizio di un nuovo impianto per attività di "recupero di componenti plastiche e vetrose derivanti da RAEE" da ubicarsi in Ternate (VA) - Via Palude snc;


IL DIRIGENTE
(Ing. Susanna Capogna)

- istanza in data 11.08.2009 (atti provinciali n. 85810 del 12.08.2009) ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, tendente ad ottenere l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto da ubicarsi in Ternate - Via Palude s.n.c., nonché l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3, R4) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, costituiti da rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
- in data 29.12.2009 (atti provinciali n. 132391 del 29.12.2009) comunicazione con la quale l'Impresa Lavoro e Ambiente S.r.l. ha partecipato di avere acquisito dalla Gamma Varano Officine Meccaniche S.r.l. il ramo d'azienda che effettua l'esercizio dell'attività di raccolta, trasporto, stoccaggio, cernita, lavorazione e trasformazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi. L'impresa ha chiesto la voltura dell'istanza in corso per l'autorizzazione ai sensi del d.lgs. 152/06 presentata dalla Gamma Varano Officine Meccaniche S.r.l. in data 29.06.2009;
- note in data 15.10.2009, 26.10.2009, 18.12.2009, 11.01.2010 e 12.01.2010 (atti provinciali n. 106439 del 15.10.2009, n. 109912 del 26.10.2009, n. 131256 del 23.12.2009, n. 3885 del 15.01.2010 e n. 4344 del 18.01.2010) con le quali sono state trasmesse documentazioni integrative richieste dalla Provincia di Varese con comunicazione dell'11.09.2009, di prot. n. 95045 e nella Conferenza di Servizi preliminare del 24.11.2009;

RICHIAMATE:

- la comunicazione di esercizio dell'attività di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi ex art. 33 del d.lgs. 22/97, pervenuta alla Provincia di Varese in data 21.04.2006. L'Impresa Gamma Varano Officine Meccaniche S.r.l. è iscritta al n. 394 del Registro dei recuperatori tenuto dalla Provincia di Varese;
- la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 20998 del 26 maggio 1987: "Classificazione dei composti organici volatili ai fini delle limitazioni alle emissioni di origine industriale";
- la Circolare della Presidenza del Consiglio di Ministri 28 giugno 1990 USG, n. 2481, lettera C, pubblicata sulla G.U. - Serie Generale - n. 154 del 4 luglio 1990;
- la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 45274 del 24.09.1999, avente per oggetto: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni - Revoca delle dd.g.r. nn. 51932/85 - 54407/85 - 24447/87 - 23701/92 - 42335/93", come integrata dalle d.g.r. nn. 48055 del 4.02.2000 e 5964 del 2.08.2001;
- la deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. 2663 del 15 dicembre 2000, come modificata con la d.g.r. n. 13943 del 1.08.2003, nella quale, all'Allegato n. 32 - Migliori Tecnologie Disponibili sono indicati gli impianti d'abbattimento generalmente impiegati per il contenimento degli inquinanti in atmosfera, generati da singoli cicli produttivi;
- la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 8882 del 24.04.2002, avente per oggetto: "Individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, per l'istruttoria tecnica, per il controllo durante l'attività e per il collaudo finale. Art. 1 della l.r. 3 aprile 2001, n. 6";
- la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 10161 del 6.08.2002, avente per oggetto: "Approvazione degli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione";
- la deliberazione della Giunta della Provincia di Varese n. 384 del 29.10.2002, avente per oggetto: "Artt. 27 e 28 d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni. Istruttoria per la realizzazione degli impianti ed esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, operazioni di controllo e collaudo finale. Individuazione oneri a carico dei richiedenti";


IL DIRETTORE
(Ing. S. Capogna)




l'art. 16, comma 1, lett. b), della l.r. 26/03, come modificato dalle ll.rr. 18/06, 12/07 e 10/09, che trasferisce alle Province Lombarde le funzioni amministrative riguardanti l'approvazione, ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norma in materia ambientale), dei progetti di impianti non rientranti nella competenza regionale ai sensi delle lettere b), c), c-bis) e c-ter) del comma 1, dell'articolo 17 della suddetta legge regionale;

- la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 19461 del 19.11.2004, avente per oggetto: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";
- la deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. 20043 del 23 dicembre 2004: "Modalità e criteri per l'attuazione della delega alle Province lombarde delle funzioni amministrative relative al rilascio dell'autorizzazione prevista dal d.p.r. 24 maggio 1988, n. 203 e alle altre attività connesse";
- la deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. 21204 del 24 marzo 2005: "Tariffario per il rilascio degli atti autorizzativi ex d.p.r. 203/88 in materia di agenti inquinanti e inquinamento prodotto dagli impianti industriali. Criteri per la determinazione degli oneri a carico dei richiedenti da corrispondere alla Regione e alle Province Lombarde";
- la Circolare della Regione Lombardia - D.G. Qualità dell'Ambiente del 6 giugno 2006 di prot. T1.2006.0017926, avente per oggetto "Applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia di tutela ambientale", Parte Quinta "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";
- la comunicazione della Regione Lombardia - D.G. Qualità dell'Ambiente dell'11 agosto 2006, di prot. 24360, avente per oggetto "Invio delle prescrizioni e delle considerazioni di carattere generale per la predisposizione degli allegati tecnici alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera";
- la Circolare della Regione Lombardia - D.G. Qualità dell'Ambiente 25 gennaio 2007, n. 5 "Modifiche impiantistiche ex d.lgs. 152/06, art. 269, pubblicata sul B.U.R.L. del 5.02.2007 n. 6 - Serie Ordinaria";

RILEVATO che la Circolare della Regione Lombardia - D.G. Qualità dell'Ambiente del 6 giugno 2006 stabilisce che, in attesa di un provvedimento regionale che allinei la materia alle disposizioni del d.lgs. 152/06, le Province rilascino le autorizzazioni per le materie e con i criteri indicati nelle dd.g.r. nn. 20043 e 21204, rispettivamente del 23.12.2004 e del 24.03.2005;

FATTO PRESENTE che i riferimenti a fonti normative abrogate, contenuti nell'Allegato Tecnico che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, dovranno essere intesi come riferiti all'intervenuto decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

PRESO ATTO dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Attività Rifiuti ed Inquinamento Atmosferico del Settore Ecologia ed Energia e vagliata dal Responsabile proponente che, al riguardo, precisa che:

- 
- a) il legale rappresentante dell'Impresa Gamma Varano Officine Meccaniche S.r.l., (ora Lavoro e Ambiente S.r.l.) con l'istanza pervenuta in data 11.08.2009 ha chiesto l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto da ubicarsi in Ternate (VA) - Via Palude s.n.c., nonché l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3, R4) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, costituiti da rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). La Società, relativamente al medesimo insediamento, in data 29.07.2009 ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/06 derivanti dalla costruzione ed esercizio di un nuovo impianto per attività di recupero (R13, R3, R4) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, costituiti da rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

- b) l'insediamento è in possesso dei requisiti tecnici di cui agli allegati 2 e 3 del d.lgs. 152/05;

IL DIRIGENTE
(Ing. Susanna Capogna)

- c) con nota del 10.11.2009, di prot. n. 115237, la Provincia di Varese ha comunicato la conclusione del procedimento relativo all'assoggettabilità alla V.I.A. attestando che la realizzazione del progetto è escluso dalla procedura di V.I.A. regionale di cui alla Parte II^a del d.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- d) l'Impresa Gamma Varano Officine Meccaniche S.r.l., con atto n. 90/10 del 23.11.2009, ha ottenuto dal Comune di Ternate il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico nel collettore delle acque di prima pioggia di dilavamento del piazzale annesso al fabbricato ove ha sede l'impianto. Detta autorizzazione è stata successivamente volturata a favore della Lavoro e Ambiente S.r.l. con atto n. 446 del 22.01.2010;
- e) le caratteristiche dell'impianto suddetto, le operazioni ivi effettuate, i tipi ed i quantitativi di rifiuti trattati e le emissioni generate dal ciclo di lavorazione dei rifiuti sono riportati negli allegati A e B che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- f) la Società è iscritta alla C.C.I.A.A. di Varese con numero REA VA - 320415 del 6.02.2009." (...) *La raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, la cernita, la lavorazione, e la trasformazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, compresi gli scarti di lavorazioni industriali, destinati al recupero ed allo smaltimento, con particolare riferimento alla categoria dei così detti rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (...).*";
- g) è stata acquisita la certificazione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni, in atti provinciali n. 0006405 del 21.01.2010;
- h) il sistema di raccolta e separazione delle acque meteoriche è stato progettato nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento della Regione Lombardia 24.03.2006, n. 4; le acque di prima pioggia delle superfici scolanti, costituite dalle zone di transito, trovano recapito in fognatura comunale, previo trattamento di disoleazione;
- i) la Conferenza di Servizi, tenutasi in data 28.01.2010, ai sensi dell'art. 208, comma 3 e dell'art. 269, comma 3, del d.lgs. 152/06 e s.m.i., ha espresso parere favorevole all'iniziativa avanzata dall'Impresa Lavoro e Ambiente S.r.l.. Gli Enti partecipanti hanno espresso le seguenti valutazioni e pareri:

- **Provincia di Varese:**

- **Ufficio Rifiuti:** L'Impresa ha inviato la documentazione integrativa richiesta nella riunione della Conferenza di Servizi del 24.11.2009, inviando in data 29.12.2009, 11 e 12.01.2010, la copia dell'atto notarile di cessione di ramo d'azienda, registrato in Varese l'11.12.2010, al n. 593, serie 1T, dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa ai legali rappresentanti della nuova Società, dichiarazione di un legale rappresentante che nulla è mutato rispetto a quanto presentato dalla Gamma Varano Officine Meccaniche S.r.l., accettazione dell'incarico del direttore tecnico dell'impianto di gestione rifiuti e nuova planimetria dell'impianto. L'Impresa, relativamente ai rifiuti in ingresso destinati al trattamento presso altri impianti, ha separato le zone di stoccaggio dei rifiuti pericolosi da quella dei rifiuti non pericolosi. Nella tavola grafica è stato eliminato il collegamento tra la vasca a tenuta per la raccolta di eventuali sversamenti e la rete di raccolta acque dilavamento piazzali. E' stato specificato che la piletta posta all'esterno su area impermeabilizzata con cls. raccoglie solamente le acque meteoriche e le convoglia nella relativa rete di raccolta. Si specifica che il cassone posizionato all'interno dell'area sarà di tipo chiuso a tenuta, dovrà essere indicata tale condizione anche nella tavola di progetto, sostituendo la dicitura "container telonato" con "container chiuso a tenuta", sulla predetta tavola grafica dovrà inoltre essere indicata l'Impresa Lavoro e Ambiente S.r.l.. I vetri dei monitors in bianco e nero ritirati presso l'impianto saranno destinati ad impianti di recupero per la realizzazione di materiale ceramico per l'edilizia. L'Impresa ha inviato la documentazione relativa alla previsione di impatto acustico. Si fa inoltre presente che la zona esterna dedicata al deposito temporaneo dei rifiuti metallici prodotti all'interno dell'insediamento e stoccati in container dotato di copertura e precedentemente pavimentata con manto di asfalto è stata impermeabilizzata con platea in cls. al fine di permettere una maggiore tutela del suolo. Esprime parere favorevole all'iniziativa proposta dall'Impresa Lavoro e Ambiente S.r.l..

IL DIRIGENTE
(Ing. Susanna Capogrossi)

- * **Ufficio Emissioni:** considera la documentazione integrativa trasmessa con nota del 15.12.2009 esaustiva, rispetto a quanto richiesto nel corso della Conferenza di Servizi preliminare; vista la normativa statale e regionale vigente, nonché le regolamentazioni regionali definite per le tipologie di impianto oggetto d'istanza, esprime parere favorevole all'iniziativa.

- **Comune di Ternate:** ha espresso parere favorevole nella Conferenza dei Servizi preliminare del 24.11.2009. Con fax del 25.01.2010, che si unisce al presente verbale, ha trasmesso copia dell'atto n. 446 del 22.01.2010 con il quale l'autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia rilasciata alla Gamma Varano Officine Meccaniche S.r.l. con atto n. 90/10 del 23.11.2009 è stata volturata a favore dell'Impresa Lavoro e Ambiente S.r.l.;
- **A.R.P.A. - Dipartimento di Varese:** con nota del 27.01.2010, di prot. n. 11105 (che si unisce in copia al presente verbale) ha espresso parere favorevole all'iniziativa con prescrizioni come meglio riportate nel suddetto parere. In sintesi le prescrizioni riguardano la gestione dei rifiuti in fase di esercizio di impianto, l'impatto acustico, il rilevatore portatile di radioattività e la gestione delle eventuali emergenze e la destinazione finale dei vetri decadenti dal disassemblaggio dei monitor. Si ricorda che l'attività di istruttoria svolta da ARPA, compresa la partecipazione alle conferenze di servizio saranno addebitate al richiedente secondo il tariffario A.R.P.A. approvato dal consiglio di Amministrazione con Delibera nr. IV/22 del 29.09.2009;
- **A.S.L. della Provincia di Varese:** con nota del 19.01.2010, di prot. n. 2010/014ISP0004824, che si allega al presente verbale ha espresso parere favorevole per le sole caratteristiche igienico - sanitarie;

PARERE DELLA CONFERENZA

La Conferenza, preso atto di quanto emerso nella riunione conclusiva della Conferenza di Servizi e preso atto dei pareri della Provincia di Varese, dell'A.R.P.A. - Dipartimento di Varese, dell'A.S.L. della Provincia di Varese e del Comune di Ternate, esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 208 e dell'art. 269 del d.lgs. 152/06 all'approvazione del progetto e al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto sito in Ternate (VA) - Via Palude per l'esercizio delle operazioni di recupero (R3, R4 ed R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, provenienti da terzi e per le emissioni in atmosfera derivanti dalla attività di recupero di apparecchiature elettroniche. Fa presente che, entro 30 giorni dalla data odierna, l'Impresa dovrà presentare n. 9 copie della tavola n. 1 "Tavola di progetto identificazione aree" comprensive delle modifiche definite ed approvate nella presente seduta di Conferenza.

La Conferenza, dà mandato alla Provincia di Varese, successivamente al ricevimento della suddetta documentazione, di predisporre l'atto ai sensi degli artt. 208 e 269 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. di approvazione del progetto e di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto sito in Ternate (VA) - Via Palude per l'esercizio delle operazioni di recupero (R3, R4 ed R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, provenienti da terzi e per le emissioni in atmosfera derivanti dalla attività di recupero di apparecchiature elettroniche;

OSSERVAZIONI E DICHIARAZIONI DEL SOGGETTO ISTANTE

Prende atto delle determinazioni degli Enti e si impegna a trasmettere entro 30 giorni dalla data odierna n. 9 copie della tavola n. 1 "Tavola di progetto identificazione aree" aggiornate con le modifiche approvate dalla Conferenza;

- d) l'ammontare della garanzia finanziaria che l'Impresa Lavoro e Ambiente S.r.l. deve prestare a favore della Provincia di Varese è determinata in € 29.973,58=, così suddivisa:
- messa in riserva (R13) di 135 mc di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi, pari a € 2.384,37=; viene applicata tale tariffa in quanto i rifiuti vengono avviati al recupero entro sei mesi dall'accettazione nell'impianto;
 - messa in riserva (R13) di 181 mc di rifiuti pericolosi provenienti da terzi, pari a € 6.393,83 =. Viene applicata tale tariffa in quanto i rifiuti vengono avviati al recupero entro sei mesi dall'accettazione nell'impianto;
 - operazioni di recupero (R3, R4) di un quantitativo complessivo di 1.540 t/anno di rifiuti non pericolosi ed urbani provenienti da terzi, pari a € 21.195,38=;

IL RESPONSABILE
(Ing.  Capogna)

- j) l'istruttoria tecnico - amministrativa relativamente all'impianto, alle operazioni di recupero da svolgersi presso lo stesso ed alle emissioni generate dal ciclo di recupero dei rifiuti si è conclusa, con valutazione favorevole, ferme restando le prescrizioni riportate negli Allegati A e B soprarichiamati, nonché in conformità all'Allegato C, riguardante la planimetria dell'impianto, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

RILEVATO che con il parere del Comune di Ternate sopra richiamato non sono state evidenziate incompatibilità urbanistiche, né controindicazioni igienico - sanitarie e/o ambientali di particolare rilievo rispetto alle finalità perseguite dal d.lgs. 152/06, come specificato all'art. 267, comma 1, del decreto medesimo, ovvero, in funzione delle attività che saranno svolte presso l'impianto, non sono stati rilevati elementi in base ai quali tali lavorazioni possano generare molestie e/o essere nocive, pericolose o dannose per l'igiene dell'ambiente, per la salute degli abitanti o per l'equilibrio ecologico;

DATO ATTO che l'Impresa Lavoro e Ambiente S.r.l. in data 1.02.2010 ha trasmesso le 9 copie dell'elaborato grafico (Tav. 01), riguardante la planimetria del progetto definitivo dell'impianto approvato in sede di Conferenza di Servizi del 28.01.2010;

DATO ATTO altresì che:

- l'art. 181-bis del d.lgs. 152/06 stabilisce che sino all'emanazione di specifico decreto ministeriale che fissa le caratteristiche dei materiali ottenuti dalle materie, sostanze e prodotti secondari derivanti dai vari metodi di recupero dei rifiuti, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali 5.02.1998, 12.06.2002, n.161 e 17.11.2005, n. 269;
- l'art. 9-bis, comma 1, lett. A) del d.l. 172/08, convertito senza modifiche dalla l. 210/08, stabilisce che *"fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 181-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le caratteristiche dei materiali di cui al citato comma 2 si considerano altresì conformi alle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59"*;
- sulla base delle disposizioni di cui all'art. 269, commi 2 ed 8, del d.lgs. 152/06, tenendo conto inoltre della definizione data dall'art. 268, comma 1, lett. aa), del medesimo decreto legislativo, l'esame della domanda di autorizzazione (corredata da un progetto nel quale sono indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, nonché il termine per la messa a regime degli impianti) viene condotto con specifico riferimento al sistema tecnologico proposto per il contenimento delle emissioni a livelli accettabili per la protezione della salute e dell'ambiente;


ATTESO che il Responsabile dell'Attività Rifiuti ed Inquinamento Atmosferico, in relazione agli esiti sopra specificati, propone l'assunzione del provvedimento:

- ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, di approvazione del progetto e di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto ed all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3, R4) di rifiuti pericolosi e non pericolosi provenienti da terzi;
- ai sensi dell'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla costruzione di un nuovo impianto per attività di "recupero di componenti plastiche e vetrose derivanti da RAEE", realizzando un nuovo punto di emissione E1, nel quale verranno convogliati ed emessi gli aeriformi derivanti dalle attività di bonifica, disassemblaggio e riduzione volumetrica dei rifiuti,

da effettuarsi presso l'insediamento di Ternate (VA) - Via Palude s.n.c., alle condizioni e con le prescrizioni di cui agli Allegati A e B, nonché in conformità all'Allegato C, concernente la planimetria del progetto definitivo dell'impianto, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

RITENUTO di procedere al rilascio dell'autorizzazione, attribuendo al presente atto gli effetti dell'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06 che, in particolare, sostituisce sotto ogni profilo la concessione edilizia comunale ex legge 10/77 e s.m.i., fatti salvi gli eventuali oneri di urbanizzazione, così come definita dalla Circolare esplicativa n. 4301 del 5.08.1998, pubblicata sul B.U.R.L. n. 36 - III° Supplemento Straordinario del 10.09.1998;

IL DIRIGENTE
(Ing. Susanna Capogna)



RICHIAMATE le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento all'art. 107, commi 2 e 3;

Tutto ciò premesso,

DISPONE

1. di approvare il progetto ed autorizzare la Società Impresa Lavoro e Ambiente S.r.l. con sede legale ed impianto in Ternate (VA) - Via Palude s.n.c., nella persona del legale rappresentante:
 - 1.1 ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06 e s.m.i., alla realizzazione dell'impianto e all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3, R4) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, costituiti da rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
 - 1.2 ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/06, alla costruzione di un nuovo impianto per attività di "recupero di componenti plastiche e vetrose derivanti da RAEE", realizzando un nuovo punto di emissione E1, nel quale verranno convogliati ed emessi gli aeriformi derivanti da dette attività di bonifica, disassemblaggio e riduzione volumetrica dei rifiuti,alle condizioni e con le prescrizioni di cui agli Allegati A e B, nonché in conformità all'Allegato C, concernente la planimetria dell'impianto, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. che la presente autorizzazione:
 - 2.1 all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3, R4) di rifiuti pericolosi e non pericolosi ai sensi dell'art. 208, comma 3, del d.lgs. 152/06, abbia la durata di dieci anni dalla data di adozione del presente provvedimento e che l'istanza di rinnovo debba essere presentata almeno 180 giorni prima della scadenza;
 - 2.2 alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269, comma 7, del d.lgs. 152/06, abbia durata di quindici anni dalla data di adozione del presente provvedimento e che l'istanza di rinnovo debba essere presentata almeno un anno prima della scadenza;
3. di far presente che i termini di validità del presente provvedimento sono comunque correlati all'efficacia del contratto di affitto stipulato con Gobbato Giuliana proprietaria dell'insediamento, avente durata di anni 6 tacitamente rinnovabili in virtù del quale l'Impresa Lavoro e Ambiente S.r.l. ha la piena disponibilità dell'area ove insiste l'impianto in Ternate (VA) - Via Palude s.n.c.;
4. che per le motivazioni di cui al precedente punto 3. l'Impresa Lavoro e Ambiente S.r.l. deve comunicare alla Provincia di Varese, alla scadenza di ogni periodo di efficacia della contratto d'affitto, l'avvenuto rinnovo dello stesso e quindi la disponibilità dell'area ove insiste l'impianto anche per il successivo periodo di anni 6, fermo restando che in caso contrario, si procederà ad emettere atto di revoca del presente provvedimento autorizzativo per il venir meno dei presupposti che ne determinano la validità e che la Società medesima è comunque tenuta ad informare la Provincia di Varese riguardo ad ogni fatto che possa eventualmente comportare la risoluzione anticipata della concessione in questione;
5. che l'Impresa Lavoro e Ambiente S.r.l., relativamente alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del 152/06, deve comunicare l'attivazione degli impianti alla Provincia di Varese, al Comune di Ternate ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Varese, almeno 15 giorni prima della loro messa in esercizio;
6. di stabilire che il presente provvedimento, relativamente all'approvazione ed autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, decade automaticamente, qualora il soggetto autorizzato, come disposto dal d.p.r. 380/01:
 - non inizi i lavori entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione;
 - non completi la realizzazione dell'impianto o sue parti funzionali (linee) entro tre anni dal rilascio dell'autorizzazione;

7. che, relativamente al progetto approvato ed autorizzato con il presente provvedimento, l'esercizio delle operazioni di messa in riserva e recupero (R13, R3, R4) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, può essere avviato dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione di ultimazione lavori che il soggetto autorizzato deve trasmettere alla Provincia di Varese, al Comune di Ternate, all'A.S.L. della Provincia di Varese ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Varese, alla quale deve essere allegata perizia giurata, redatta da tecnico abilitato, attestante la corretta esecuzione delle opere e la conformità al progetto approvato, oltre al Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Entro i successivi trenta giorni, la Provincia ne accerta e ne dichiara la congruità, fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza verifica la gestione può essere avviata. Tale termine può essere anticipato qualora la Provincia rilasci specifico nulla osta all'esercizio previo accertamento degli interventi realizzati;
8. che la comunicazione ex art. 33 del d.lgs. 22/97 per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi presentata in data 21.04.2006 alla Provincia di Varese, e successivamente volturata a favore dell'Impresa Lavoro e Ambiente S.r.l., perda di efficacia dalla data di inizio esercizio dell'attività autorizzata con il presente provvedimento; la Provincia di Varese procederà contestualmente all'archiviazione della suddetta comunicazione ed alla cancellazione dell'impresa dal proprio Registro dei recuperatori, ove risulta iscritta al n. 394;
9. che ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni alle condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione si procederà, a seconda della gravità dell'infrazione, alla diffida, alla diffida con contestuale sospensione dell'attività e, nel caso di reiterate violazioni, alla revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208, comma 13 e dell'art. 278, comma 1, del d.lgs. 152/06, fermo restando che la Società è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
10. di avvalersi, per l'esercizio delle attività di controllo, come stabilito dall'art. 197, comma 2, e dell'art. 268, comma 1, lett. p), del d.lgs. 152/06, dell'A.R.P.A. - Dipartimento di Varese, cui compete in particolare accertare che la Lavoro e Ambiente S.r.l. ottemperi alle disposizioni del presente provvedimento ed osservi le disposizioni di cui al d.lgs. 152/06, e di tutte le altre normative e regolamenti vigenti in materia ambientale.
Le risultanze degli accertamenti dovranno essere comunicate alla Provincia di Varese per l'eventuale adozione dei provvedimenti ai sensi dell'art. 208, comma 13 e dell'art. 278, comma 1, del d.lgs. 152/06;
11. che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune di Ternate, l'A.S.L. della Provincia di Varese e l'A.R.P.A. - Dipartimento di Varese;
12. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;
13. di determinare in € 29.973,58.= l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa Lavoro e Ambiente S.r.l. deve prestare a favore della Provincia di Varese, relativamente a:
 - messa in riserva (R13) di 135 mc di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi, pari ad € 2.384,37.=. Viene applicata tale tariffa in quanto i rifiuti vengono avviati al recupero entro sei mesi dall'accettazione nell'impianto;
 - messa in riserva (R13) di 181 mc di rifiuti pericolosi provenienti da terzi, pari ad € 6.393,83.=. Viene applicata tale tariffa in quanto i rifiuti vengono avviati al recupero entro sei mesi dall'accettazione nell'impianto;
 - recupero (R3) di 1.540 t/anno di rifiuti pericolosi e non pericolosi pari a € 21.195,38.=.

IL DIRIGENTE
(Ing. Susanna Capogna)

La garanzia finanziaria deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274 del 24.09.1999, come integrata dalle dd.g.r. n. 48055/00, n. 5964 del 2.08.2001 e n. 19461 del 19.11.2004;

14. che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 13., il presente atto venga preliminarmente comunicato, in copia conforme priva di efficacia, a mezzo raccomandata A/R, al soggetto interessato, trasmettendone quindi copia alla Regione Lombardia, al Comune di Ternate, all'A.S.L. della Provincia di Varese ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Varese ad avvenuto espletamento delle procedure di notifica;
15. che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui al punto 13., entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa a quanto contenuto nel presente atto, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r. n. 45274/1999, integrata dalle dd.g.r. nn. 48055 del 4.02.2000, 5964 del 2.08.2001 e 19461 del 19.11.2004;
16. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorra dalla data di notifica dello stesso subordinatamente all'accettazione della garanzia finanziaria di cui al punto 13.;

INFORMA

che, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 3, punto 4, della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso avanti il T.A.R. della Lombardia con le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso;

DA' ATTO

che sono fatti salvi i diritti di terzi ed i provvedimenti di competenza di altri Enti;

FA PRESENTE

che, ai sensi dell'art. 208, comma 20 e dell'art. 269, commi 2 e 8, del d.lgs. 152/06, sono rispettivamente sottoposti a preventiva autorizzazione:

- a) il trasferimento dell'impianto in altra località;
- b) la modifica sostanziale dell'impianto rispetto all'attività di rifiuti autorizzata, a seguito della quale, il sito non è più conforme all'autorizzazione rilasciata;
- c) la modifica sostanziale dell'impianto che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse;

DISPONE

la notifica del presente atto all'Impresa Lavoro e Ambiente S.r.l. presso la sede legale in Ternate (VA) - Via Palude s.n.c. e l'invio di copia del medesimo, per opportuna informativa, alla Regione Lombardia, al Comune di Ternate, all'A.S.L. della Provincia di Varese e, per gli adempimenti di controllo, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Varese.

IL DIRIGENTE
(Ing. Susanna Capogna)

EE/ARIA/SPG/VR/EC/FD/FC

ALLEGATO A

Impresa: **LAVORO E AMBIENTE S.r.l.**

Sede legale: **Ternate (VA) - Via Palude s.n.c.**

Ubicazione impianto: **Ternate (VA) - Via Palude s.n.c.**

Operazioni ex Allegati B e C al d.lgs. 152/06: **Recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi (R13, R3, R4) provenienti da terzi, costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).**

1. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DELL'IMPIANTO

- 1.1 la superficie totale dell'impianto è pari a 2.343 mq, di cui 1670 coperti (uffici e capannone) e 673 scoperti (piazze), l'area risulta in disponibilità all'Impresa mediante contratto d'affitto stipulato con Gobbato Giuliana in data 13 luglio 2002 della durata di anni 6 tacitamente rinnovabili;
- 1.2 dal certificato di destinazione urbanistica risulta che la suddetta area interessa il mappale della Sezione Censuaria di Ternate: n. 2777 - sub 4 - sub5 e sub6 il quale ricade in zona "D1 - Produttivo esistente", ed è ubicato fuori dal centro edificato e dal centro abitato ai sensi dell'articolo 18 della l. 865/71;
- 1.3 sul sopraccitato mappale non sussistono vincoli di cui alla d.g.r. n. 6581 del 13 febbraio 2008, la suddetta area risulta interessata da fascia di rispetto stradale ed è inoltre soggetta al vincolo di rispetto ferroviario ai sensi del d.p.r. 753/80 art.49. Non sono previste nel progetto opere edilizie. Si fa inoltre presente che la zona esterna dedicata al deposito temporaneo dei rifiuti metallici prodotti all'interno dell'insediamento e stoccati in container dotato di copertura e precedentemente pavimentata con manto di asfalto è stata impermeabilizzata con platea in c.s. al fine di permettere una maggiore tutela del suolo;
- 1.4 presso l'impianto vengono effettuate le operazioni di:
 - 1.4.1 messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, costituiti da rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
 - 1.4.2 recupero mediante operazioni di messa in sicurezza, smontaggio, recupero dei componenti e materiali recuperabili (R3, R4) di rifiuti non pericolosi (elettrodomestici, computer ecc.) e rifiuti pericolosi costituiti da monitor per computer e televisori rientranti nella categoria 3-apparecchiature informatiche per le comunicazioni e 4-apparecchiature di consumo, classificazione indicata nell'Allegato 1B al d.lgs. 151/05;
- 1.5 l'impianto è ubicato all'interno di un capannone industriale con superficie impermeabile, interamente pavimentata con cemento ricoperto al quarzo e risulta suddiviso nelle seguenti zone funzionali:
 - 1.5.1 **Area A - conferimento e messa in riserva rifiuti in ingresso:** superficie di 102 mq, adibita alle operazioni di conferimento e messa in riserva (R13), dei rifiuti non pericolosi conferiti all'impianto, in questa fase viene effettuato un primo test visivo sulle condizioni del rifiuto, l'operatore sceglie se inviare l'apparecchio al test di funzionalità per verificare la possibilità di riutilizzo dei vari componenti o l'invio dell'apparecchiatura allo smontaggio per la separazione dei materiali recuperabili;
 - 1.5.2 **Area B - messa in sicurezza:** superficie di 25 mq, adibita alle operazioni di asportazione delle parti mobili dei RAEE non pericolosi, alla rimozione di eventuali componenti contenenti sostanze pericolose come condensatori, pile, delle sostanze facilmente infiammabili, ecc. tale area è inoltre dotata di sistema di raccolta di eventuali reflui recapitante in vasca di raccolta a tenuta;
 - 1.5.3 **Area C - smontaggio dei pezzi riutilizzabili:** superficie di 100 mq, destinata alle operazioni di smontaggio ed analisi dello stato dei componenti distinti per tipologia di apparecchio. I componenti idonei per un successivo reimpiego verranno catalogati, stoccati e contrassegnati dall'Impresa con marcatura visibile ed indelebile tale da consentirne la rintracciabilità; i componenti non idonei verranno sottoposti a

Allegato all'atto n. 1540 del 20.04.2010

smontaggio selettivo per la separazione dei materiali da inviare a successivo recupero; l'area è inoltre dotata di sistema di raccolta di eventuali reflui recapitante in vasca di raccolta a tenuta. Queste operazioni verranno eseguite manualmente con l'ausilio di attrezzatura pneumatica. I rifiuti da inviare a recupero, decadenti da questa operazione, verranno successivamente stoccati in deposito temporaneo sia nella zona "G", sia in container coperto posizionato su platea impermeabile in cls avente una superficie di 21 mq;

- 1.5.4 Area D - smontaggio tubi catodici:** superficie di 190 mq, destinata allo smontaggio finale dei tubi catodici, dove viene effettuata l'operazione di distacco delle parti plastiche e metalliche, foratura per equilibratura pressione esterna, separazione dei vetri del pannello frontale e del cono posteriore per mezzo di un impianto a filo incandescente ed aspirazione delle polveri presenti nel pannello frontale. Nella zona finale della linea viene effettuato lo stoccaggio dei cristalli derivanti dalla succitata linea di smontaggio;
- 1.5.5 Area E - frantumazione delle carcasse:** superficie pavimentata in cls di 20 mq, adibita alla frantumazione delle carcasse di plastica derivanti dallo smontaggio dei RAEE; il materiale viene prima selezionato in due macrocategorie (plastiche chiare e plastiche scure) e successivamente ridotto volumetricamente mediante frantumazione portandolo ad una pezzatura finale di circa 8 x 3 centimetri. A questo punto il rifiuto ottenuto viene stoccato in big bags ed inviato ad altri impianti di recupero;
- 1.5.6 Area F - stoccaggio componenti ambientalmente critiche:** superficie pavimentata in cls di 5 mq, adibita allo stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche, tale area è inoltre dotata di sistema di raccolta di eventuali reflui recapitante in vasca di raccolta a tenuta;
- 1.5.7 Area G - stoccaggio componenti e materiali recuperabili:** superficie pavimentata in cls di 351 mq, adibita allo stoccaggio dei componenti e dei materiali recuperabili, stoccati in scaffalature verticali e big - bags;
- 1.5.8 Area H - stoccaggio rifiuti non recuperabili:** superficie pavimentata in cls di 5 mq, adibita allo stoccaggio dei rifiuti non recuperabili;
- 1.5.9 Area I - conferimento e stoccaggio RAEE pericolosi da trattare:** superficie pavimentata in cls mq 20 dove viene effettuata la messa in riserva dei rifiuti pericolosi (monitors) destinati al trattamento nell'impianto;
- 1.5.10 Area L - messa in sicurezza:** superficie pavimentata in cls di mq 15, dove viene effettuata la messa in sicurezza ed il distacco di eventuali parti mobili anomale che possono interferire nel normale ciclo produttivo di smontaggio;
- 1.5.11 Area M1 - stoccaggio rifiuti non pericolosi:** superficie pavimentata in cls di mq 100 dove viene effettuata la messa in riserva dei rifiuti pericolosi conferiti all'impianto e destinati al trattamento presso altri impianti;
- 1.5.12 Area M2 - stoccaggio rifiuti pericolosi:** superficie pavimentata in cls di mq 130 dove viene effettuata la messa in riserva dei rifiuti pericolosi conferiti all'impianto e destinati al trattamento presso altri impianti;

Relativamente all'area esterna, dedicata al transito degli automezzi ed al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti stoccati su area impermeabile in container di tipo chiuso a tenuta, l'impianto è dotato di sistema di raccolta delle acque meteoriche con separazione delle acque di prima pioggia, le quali hanno recapito in pubblica fognatura previo trattamento. Lo scarico è stato autorizzato dal Comune di Ternate con atto del 23.11.2009 di prot. n. 90/10 rilasciato alla Gamma Varano Officine Meccaniche S.r.l. e successivamente volturato alla Lavoro e Ambiente S.r.l. con atto n. 446 del 22.01.2010.

Le acque di seconda pioggia, vengono recapitate in pozzo perdente.

I reflui civili derivanti dai servizi presenti all'interno dell'impianto vengono recapitati nel collettore fognario di Via Mazzini;

1.6 I quantitativi massimi autorizzati, sono i seguenti:

- 1.6.1** messa in riserva (R13) di 135 mc di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi;
- 1.6.2** messa in riserva (R13) di 181 mc di rifiuti pericolosi, provenienti da terzi
- 1.6.3** operazioni di recupero (R3, R4), di rifiuti pericolosi e non pericolosi non pericolosi per

Allegato all'atto n. 1540 del 20.04.2010

un quantitativo massimo annuo di 1.540 tonnellate, pari a circa 6,2 t/giorno;

- 1.7 le tipologie di rifiuti pericolosi e non pericolosi, così come catalogate e classificate dal CER ai sensi della decisione 2000/532/CE modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE, sottoposte presso l'impianto alle operazioni di messa in riserva conto terzi (R13), recupero (R3, R4) sono le seguenti:

Area: A		Messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi destinati al trattamento presso l'impianto		
		Volume massimo di stoccaggio provvisorio: 13 mc		
	CER	R13	R3	R4
	160214	X	X	X
	160216	X	X	X
	200136	X	X	X

Area: I		Messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi, provenienti da terzi (monitors), destinati al trattamento presso l'impianto		
		Volume massimo di stoccaggio provvisorio: 43 mc		
	CER	R13	R3	R4
	160213*	X	X	X
	200135*	X	X	X

Area: M1		Messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi, destinati al trattamento presso altri impianti		
		Volume massimo di stoccaggio provvisorio: 122 mc		
	CER	R13		
	160214	X		
	160216	X		
	160604	X		
	160605	X		
	200134	X		
	200136	X		

Area: M2		Messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi, provenienti da terzi, destinati al trattamento presso altri impianti		
		Volume massimo di stoccaggio provvisorio: 138 mc		
	CER	R13		
	160209*	X		
	160210*	X		
	160211*	X		
	160212*	X		
	160213*	X		
	160215*	X		
	160601*	X		
	160602*	X		
	160603*	X		
	200121*	X		
	200123*	X		
	200133*	X		
	200135*	X		

2. PRESCRIZIONI

- 2.1 l'impianto deve essere realizzato e gestito nel rispetto delle indicazioni contenute nel progetto approvato ed autorizzato con il presente provvedimento;
- 2.2 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, deve essere verificata l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei

rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;

- 2.3 prima dell'accettazione dei rifiuti all'impianto e quindi prima di sottoporre gli stessi alle operazioni di stoccaggio provvisorio o recupero, dovrà essere accertato che il CER e la relativa descrizione riportati sul formulario di identificazione corrispondano effettivamente ai rifiuti accompagnati da tale documentazione;
- 2.4 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia di Varese entro e non oltre 24 ore, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;
- 2.5 i rifiuti identificati con i CER 20xxxx, definiti dalla regolamentazione tecnica vigente come "urbani", inclusi quelli da raccolta differenziata, possono essere ritirati:
- da soggetti gestori del servizio pubblico o loro concessionari e derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta ed infrastrutture per la raccolta differenziata di urbani;
 - da lavorazioni artigianali o industriali che producano "Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche" e loro componenti;
- 2.6 presso l'impianto non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti;
- 2.7 i rifiuti non pericolosi e pericolosi riportati nella tabella di cui al precedente punto 1.7, possono essere ritirati e posti in stoccaggio provvisorio a condizione che la Società, prima dell'accettazione del rifiuto, acquisisca dal produttore/detentore le specifiche del rifiuto medesimo in relazione al contratto stipulato con il soggetto finale che ne effettuerà le effettive operazioni di recupero o smaltimento;
- 2.8 le operazioni di messa in riserva conto terzi (R13) devono essere effettuate esclusivamente nelle rispettive aree funzionali (Aree A, I, M1 ed M2) riportate nel progetto approvato ed autorizzato con il presente provvedimento (rif.to punto 1.5), in conformità a quanto previsto dalla Circolare regionale n. 4 approvata con d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36, ed in particolare dalle "Norme tecniche", che, per quanto non modificato, integrato o sostituito dal presente atto, si intendono completamente richiamate;
- 2.9 i rifiuti in deposito temporaneo, provenienti dalle operazioni di recupero, devono essere avviati a smaltimento e/o recupero presso impianti di terzi rispettando quanto previsto dall'art. 183, comma 1 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.
- 2.10 la messa in riserva ed il deposito preliminare devono essere realizzati mantenendo la separazione per tipologie omogenee;
- 2.11 nei siti, l'Impresa non deve effettuare altri stoccaggi alla rinfusa, essendo tenuta ad evitare la promiscuità dei rifiuti, provvedendo pertanto a mantenere la separazione per tipologie omogenee;
- 2.12 il container posizionato all'esterno su platea impermeabile in cls. ed adibito al deposito preliminare dei rifiuti metallici derivanti dalle operazioni di trattamento effettuate nell'insediamento dovrà essere del tipo chiuso a tenuta;
- 2.13 i rifiuti non pericolosi e pericolosi provenienti da terzi messi in riserva (R13) nelle aree A, I, M1 ed M2, dovranno essere sottoposti ad operazioni di recupero od essere avviati ad impianti di recupero di terzi regolarmente autorizzati entro massimo 6 mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto;
- 2.14 al momento della ricezione all'impianto i rifiuti devono essere sottoposti a sorveglianza radiometrica, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo n. 230 del 17.03.1995 e s.m.i.;
- 2.15 dovrà essere inviata copia, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Varese, del manuale relativo al rilevatore portatile di radioattività utilizzato in fase di accettazione dei rifiuti presso l'impianto;
- 2.16 nell'eventualità che durante le fasi di accettazione del rifiuto la verifica effettuata tramite il rilevatore di radioattività desse esito positivo, dovrà esserne data immediata comunicazione agli Enti competenti;

- 2.17 devono essere evitate lesioni ai circuiti frigoriferi e alle pareti, nel caso di frigoriferi, per evitare il rilascio all'atmosfera dei refrigeranti o degli oli, nonché ai tubi catodici, nel caso di televisori e computer. Le sorgenti luminose di cui al punto 5 dell'allegato 1B del d.lgs. 151/05, durante le fasi di raccolta, stoccaggio e movimentazione, devono essere mantenute integre per evitare la dispersione di polveri e vapori contenuti nelle apparecchiature stesse, anche attraverso l'impiego di appositi contenitori che ne assicurino l'integrità;
- 2.18 la movimentazione dei RAEE deve avvenire:
- utilizzando idonee apparecchiature di sollevamento;
 - rimuovendo eventuali sostanze residue rilasciabili dalle apparecchiature stesse;
 - assicurando la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
 - mantenendo l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti;
 - evitando operazioni di riduzione volumetrica prima della messa in sicurezza;
 - utilizzando modalità conservative di caricamento dei cassoni di trasporto;
- 2.19 la movimentazione e lo stoccaggio delle apparecchiature RAEE e dei rifiuti da esse derivanti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e profondi;
- 2.20 devono essere adottate durante la movimentazione e lo stoccaggio provvisorio (R13) dei RAEE tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
- 2.21 il settore di stoccaggio delle apparecchiature RAEE dismesse deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di trattamento a cui le apparecchiature sono destinate. Nel caso di apparecchiature contenenti sostanze pericolose, tali aree devono essere contrassegnate da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il comportamento, per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente;
- 2.22 nell'area di stoccaggio delle apparecchiature RAEE dismesse devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature;
- 2.23 l'impianto deve essere opportunamente attrezzato per:
- trattare lo specifico flusso di apparecchiature dismesse;
 - identificare e gestire le componenti pericolose che devono essere rimosse preventivamente alla fase di trattamento
- 2.24 deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;
- 2.25 l'impianto deve essere dotato di:
- bilance per misurare il peso dei rifiuti trattati;
 - adeguato sistema di canalizzazione a difesa delle acque meteoriche esterne;
 - adeguato sistema di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche con separatore delle acque di prima pioggia, da avviare all'impianto di trattamento;
 - superfici resistenti all'attacco chimico dei rifiuti;
 - copertura resistente alle intemperie per le aree di conferimento, di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche
- 2.26 i settori di conferimento e di stoccaggio dei RAEE dismessi devono essere provvisti di superfici impermeabili;
- 2.27 l'area di conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei

mezzi e delle attrezzature in ingresso e in uscita;

- 2.28** devono essere rispettate le disposizioni previste dalla legge 28 dicembre 1993, n. 549 in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente e relative disposizioni applicative stabilite dal decreto ministeriale 20 settembre 2002;
- 2.29** la raccolta dei RAEE da sottoporre ad operazioni di trattamento presso impianti terzi deve essere effettuata adottando criteri che garantiscano la protezione delle apparecchiature dismesse durante il trasporto e durante le operazioni di carico e scarico;
- 2.30** le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero;
- 2.31** la messa in sicurezza deve comprendere, preventivamente, la rimozione, qualora presente, di tutti i fluidi e delle seguenti sostanze, preparati e componenti:
- a) condensatori contenenti difenili policlorurati (PCB) da trattare ai sensi del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209;
 - b) componenti contenenti mercurio, come gli interruttori o i retroilluminatori;
 - c) pile;
 - d) circuiti stampati dei telefoni mobili in generale e di altri dispositivi se la superficie del circuito stampato è superiore a 10 cm²;
 - e) cartucce di toner, liquido e in polvere, e di toner colore;
 - f) plastica contenente ritardanti di fiamma bromurati;
 - g) rifiuti di amianto e componenti che contengono amianto;
 - h) tubi catodici;
 - i) clorofluorocarburi (CFC), idroclorofluorocarburi (HCFC), idrofluoroclorocarburi (HFC) o idrocarburi (HC);
 - l) sorgenti luminose a scarica;
 - m) schermi a cristalli liquidi, se del caso con il rivestimento, di superficie superiore a 100 cm² e tutti quello retroilluminati mediante sorgenti luminose a scarica;
 - n) cavi elettrici esterni;
 - o) componenti contenenti fibre ceramiche refrattarie descritte nella direttiva 97/69/CE della commissione, del 5 dicembre 1997, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose;
 - p) componenti contenenti sostanze radioattive, fatta eccezione per i componenti che sono al di sotto delle soglie di esenzione previste dall'articolo 3 e dall'allegato I della direttiva 96/29/Euratom del consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti;
 - q) condensatori elettrolitici contenenti sostanze potenzialmente pericolose (altezza > 25 mm, diametro > 25 mm o proporzionalmente simili in volume);
- 2.40** le sostanze e i componenti elencati devono essere eliminati o recuperati senza creare rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente;
- 2.41** i seguenti componenti dei RAEE raccolti separatamente devono essere trattati come segue:
- a) tubi catodici: rimuovere il rivestimento fluorescente;
 - b) apparecchiature contenenti gas che riducono l'ozono o che hanno un potenziale di riscaldamento globale (GWP) superiore a 15, presenti ad esempio nella schiuma e nei circuiti di refrigerazione: i gas devono essere estratti e trattati in maniera adeguata. I gas che riducono l'ozono devono essere trattati ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono e nel rispetto delle disposizioni di cui al d.m. 20.09. 2002, pubblicato sulla G.U. del 1° ottobre 2002, n. 230;

- c) sorgenti luminose a scarica: rimuovere il mercurio, evitando la dispersione di polveri e vapori;
- 2.32 le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dallo stoccaggio, dalle attrezzature (compresi i macchinari per l'adeguamento volumetrico) e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa di possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta;
- 2.33 le pavimentazioni delle aree di transito, di sosta e di carico/scarico automezzi, devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire sia l'impermeabilità delle relative superfici sia l'efficacia del sistema di raccolta di eventuali percolati derivanti dalle operazioni di trattamento dei rifiuti;
- 2.34 le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, dovendosi inoltre apporre tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio;
- 2.35 la movimentazione dei rifiuti deve essere effettuata con mezzi e sistemi che non consentano la dispersione e non provochino cadute, fuoriuscite o dispersioni;
- 2.36 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione, informato circa la pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;
- 2.37 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti;
- 2.38 i contenitori dei rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico;
- 2.39 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere regolarmente autorizzati ai sensi delle vigenti normative statali e regionali e devono altresì rispettare quanto previsto dal regolamento regionale 24.03.2006, n. 4 e dalla d.g.r. n. 2772 del 21.06.2006;
- 2.40 dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonore, stabiliti, in applicazione della legge 447/1995, dal d.p.c.m. 14 novembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni. Il rispetto di tali limiti dovrà essere documentato da idonee misurazioni dell'inquinamento acustico prodotto, da effettuarsi entro sei mesi dalla notifica del presente provvedimento. In caso di superamento dei limiti dovrà essere predisposto specifico piano di risanamento riportante gli eventuali sistemi di mitigazione qualora vengano superati i livelli di immissione. Tale progetto dovrà essere sottoposto a valutazione dell'A.R.P.A. - Dipartimento di Varese, previa formale richiesta del Comune di Ternate;
- 2.41 le emissioni degli impianti di processo devono essere trattate nei previsti impianti di abbattimento e devono rispettare le condizioni prescrittive del d.lgs. 152/06 e di quanto disposto da specifici provvedimenti autorizzativi in materia;
- 2.42 lo stoccaggio dei rifiuti in cumuli, deve avvenire in aree confinate ed i rifiuti polverulenti devono essere protetti a mezzo di appositi sistemi di copertura;
- 2.43 la Società deve assicurare la regolare compilazione dei registri di carico e scarico nel rispetto di quanto previsto dall'art. 190 del d.lgs. 152/06, modificato ed integrato con decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;
- 2.44 i rifiuti di vetro decadenti dal trattamento dei monitors dovranno essere avviati verso impianti che recuperano il vetro per la produzione di materiale ceramico per l'edilizia;
- 2.45 i rifiuti in uscita dall'impianto, i quali sono stati sottoposti a recupero mediante trattamento meccanico (R4, R3), devono essere codificati con i CER individuati nella categoria 1912xx; viceversa qualora gli stessi subiscano esclusivamente una selezione/cernita manuale, dovrà essere loro assegnato un CER appropriato al rifiuto prodotto. I rifiuti sottoposti esclusivamente alle operazioni di messa in riserva (R13) devono mantenere invariato il proprio CER attribuito al

momento del conferimento al centro;

- 2.46** i rifiuti in uscita dal centro, accompagnati dal formulario di identificazione (art. 193 d.lgs. 152/06 e d.m. 145/98), devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o deposito preliminare, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'Allegato B e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell'Allegato C alla parte IV^a del d.lgs. 152/06. Per i soggetti che svolgono attività regolamentate dall'art. 212 del citato decreto legislativo, gli stessi devono essere in possesso di iscrizioni rilasciate ai sensi del d.m. 406/98;
- 2.47** qualora l'impianto e/o l'attività di recupero/smaltimento dei rifiuti rientrino tra quelli indicati dal d.m. 16 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni, l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento è subordinata al possesso di certificato di prevenzione incendi, ex art. 3 del d.p.r. 37/98, rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Varese, in corso di validità, ovvero della ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione di inizio attività ex art. 3, comma 5, del suddetto decreto;
- 2.48** ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia di Varese, al Comune di Ternate ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Varese;

3. PIANI

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato, in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla-osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria.

3.2 Piano di emergenza

Il soggetto autorizzato, con riferimento a quanto previsto dal presente provvedimento e dalle vigenti normative in materia, deve altresì provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza fissando gli adempimenti connessi ad eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

ALLEGATO B
IDENTIFICAZIONE DELLO STABILIMENTO

Ragione Sociale	LAVORO e AMBIENTE S.r.l.
Indirizzo sede legale	Ternate (VA) - Via Palude s.n.c.
Indirizzo insediamento produttivo	Ternate (VA) - Via Palude s.n.c.
Settore Produttivo	Fabbricazione prodotti metallici
Codice ISTAT	28.7.53
Attività specifica	Recupero RAEE
Zona urbanistica di insediamento	D1 - Produttivo esistente

DESCRIZIONE ATTIVITÀ

L'Impresa opera nel settore della gestione, trasporto e smantellamento di apparecchiature elettriche ed elettroniche ed effettua operazioni di disassemblaggio e recupero di tutti quei componenti che, opportunamente testati, possono essere reimpiegati e collocati sul mercato dell'usato. In particolare le attività svolte nell'insediamento sono finalizzate alla bonifica di schermi a tubo catodico provenienti dal disassemblaggio di monitor, televisori ed apparecchiature industriali e/o medicali (Codici CER 160213* - 200135*) ed alla riduzione volumetrica degli involucri in materiale plastico provenienti dalle operazioni di smontaggio dei componenti elettrici/elettronici.

- I cicli lavorativi sono articolati nelle seguenti fasi:

▪ Rimozione manuale tubo catodico

Lo schermo viene preso manualmente dal tappeto a rulli di trasporto ed immagazzinamento, e viene posizionato su apposita ventosa in gomma. Viene bloccato da un sistema di ancoraggio ad aria compressa per permettere la rimozione delle parti in plastica, dei cavi e delle schede elettroniche, nonché il giogo di deflessione. A questo punto si procede all'eliminazione del vuoto, alla rimozione del cannone ed alla pulizia dello schermo. Tale operazione serve a preparare il pezzo per il successivo taglio a caldo.

▪ Taglio schermo

L'impianto di taglio dello schermo è in grado di lavorare un pezzo ogni 2 minuti. Il ciclo completamente automatico consiste nell'avvolgere intorno allo schermo una lama flessibile che una volta scaldata ad idonea temperatura provoca il taglio dei vetri costituenti lo schermo anteriore del monitor ed il tubo catodico. Una volta effettuato il taglio l'operatore provvede alla rimozione della parte superiore e, sbloccato lo schermo inferiore dalla ventosa, lo invia alla successiva stazione di asportazione delle polveri distribuite sulla sua parte interna.

▪ Bonifica vetro

L'operatore mediante aspirapolvere industriale dotato di spazzola, provvede alla rimozione delle polveri di fosforo della parte interna dello schermo. L'operazione avviene su apposito banco attrezzato chiuso, dotato di specifico impianto di aspirazione con abbattitore a ciclone e filtro depolveratore a secco. Terminata l'operazione i vetri vengono stoccati in attesa del successivo smaltimento.

▪ Riduzione volumetrica involucri

Gli involucri in materiale plastico derivanti dalle apparecchiature elettriche/elettroniche disassemblate, vengono suddivisi in due macro tipologie differenziate per colore (plastica chiara e plastica scura). Successivamente, al fine di ottimizzare la fase di trasporto ad idonei impianti di recupero, i predetti involucri vengono ridotti volumetricamente in pezzature di dimensioni circa 8x3 cm per mezzo di un frantumatore alimentato mediante un nastro trasportatore e successivamente conferiti in appositi big - bags in attesa di essere conferiti ad altri impianti di recupero.

- Caratteristiche impiantistiche.

- L'impianto di bonifica di schermi a tubo catodico è costituito essenzialmente da due postazioni per la rimozione manuale del tubo, da una postazione per il taglio a filo incandescente dello schermo e da una postazione di bonifica mediante aspirazione dello schermo.
- L'impianto per la riduzione volumetrica degli involucri è costituita essenzialmente da un frantumatore costituito da un gruppo macinatore a due alberi che strappa e riduce il materiale plastico in pezzature di circa 8 x 3 cm.

- Emissioni e sistemi di contenimento.

Nello stabilimento sono presenti i punti di emissione di seguito individuati:

Id. emissione	Descrizione impianto/attività	Tipo inquinante	Sistema abbattimento	Note
E1 [Rif.to scheda 1]	Impianto centralizzato di aspirazione	Polveri	Filtro a cartucce [D.MF.02]	Sostanze inquinanti indicate dall'Impresa
		Metalli pesanti		

SCHEDA 1

EMISSIONE E1

OPERAZIONI DI RECUPERO DI COMPONENTI PLASTICHE E VETROSE DERIVANTI DA RAEE

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Operazioni bonifica e recupero di schermi a tubo catodico provenienti dal disassemblaggio di monitor, televisori ed apparecchiature industriali e/o medicali (Codici CER 160213* - 200135*) e riduzione volumetrica di carcasse di plastica derivanti da rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

2. FASI LAVORATIVE

- 2.1 Disassemblaggio RAEE
- 2.2 Rimozione manuale tubi catodici
- 2.3 Taglio schermo
- 2.4 Bonifica vetro schermo
- 2.5 Riduzione volumetrica delle componenti plastiche tramite frantumazione/triturazione

3. MATERIE PRIME

- 3.1 schermi a tubo catodico provenienti dal disassemblaggio di monitor, televisori ed apparecchiature industriali e/o medicali (Codici CER 160213* - 200135*)
- 3.2 carcasse in plastica provenienti da operazioni di disassemblaggio RAEE

4. SOSTANZE INQUINANTI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Fasi di provenienza	Sostanze inquinanti	Limiti	Tipologia impianto di abbattimento	Note
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5	Polveri	10 mg/Nm ³ per polveri inerti	D.MF. 01 D.MF. 02	(1)
		5 mg/Nm ³ per polveri tossiche e nocive		
		1 mg/Nm ³ per polveri molto tossiche		
	Silice libera cristallina ⁽¹⁾	3 mg/Nm ³	D.MF. 01 D.MF. 02	(1)
	Metalli pesanti	1 mg/Nm ³ per piombo	D.MF. 01 D.MF. 02	(1)
		0,5 mg/Nm ³ per cadmio		

⁽¹⁾ Valore da ricercare solo qualora venga utilizzato materiale abrasivo contenente silice libera cristallina, il valore è compreso nel limite relativo al parametro "Polveri".

Note:

- (1) L'impianto/sistema di abbattimento dovrà obbligatoriamente essere:
 - 1.1) installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
 - 1.2) individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianto di abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
 - 1.3) conforme alle caratteristiche indicate dalla d.g.r. n. 13943 dell'1.08.2003 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

5. LIMITAZIONI

La documentazione tecnica e le valutazioni attestanti il rispetto delle limitazioni dovranno essere tenute a disposizione degli organi preposti al controllo.

6. PRESCRIZIONI RELATIVE AI SISTEMI DI ABBATTIMENTO

Il mancato rispetto di una o più delle condizioni stabilite al *punto 4*, comporta l'installazione di un idoneo impianto di abbattimento/contenimento delle emissioni.

In particolare dovrà essere:

- progettato, dimensionato ed installato a presidio di tutte le fasi del ciclo produttivo;
- individuato nell'ambito delle schede riportate al *punto 8*, rispettando i requisiti impiantistici specificati.

7. CONTROLLO DEGLI INQUINANTI E VERIFICA DEL RISPETTO DELLE LIMITAZIONI IMPOSTE

I riscontri analitici delle emissioni dovranno essere effettuati, ove prescritto e/o necessario e nelle più gravose condizioni di esercizio, utilizzando le metodologie di campionamento e di analisi previste dall'art. 4 del d.m. 12.07.1990 e dagli allegati al d.m. 25.08.2000 o altri metodi equivalenti ritenuti idonei dall'Ente di rilevamento territorialmente competente.

Le verifiche di cui sopra dovranno essere effettuate con cadenza temporale annuale e tenute a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Il limite è rispettato quando il valore in concentrazione (espresso mg/Nm³) nell'emissione è minore o uguale al valore indicato allo specifico punto (- Limiti - *punto 4* - SOSTANZE INQUINANTI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE).

8. SCHEDE IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

Gli impianti di abbattimento previsti per l'abbattimento degli inquinanti derivante dalle fasi 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5 sono i seguenti

8.1 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (SCHEDA D.MF.01);

8.2 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (SCHEDA D.MF.02);

9. NOTE

Le caratteristiche degli impianti di abbattimento sono indicate nell'Allegato n. 32 - Migliori Tecnologie Disponibili - alla d.g.r. n. 2663 del 15.12.2000, come modificata dalla d.g.r. n. 13943 dell'1.08.2003. Tale allegato riporta le schede degli impianti d'abbattimento generalmente impiegati per il contenimento degli inquinanti in atmosfera, generati da singoli cicli produttivi.

SCHEDA 3

PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI GENERALI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

1. PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

1.1 Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.

1.2 Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati dall'art. 269 - comma 14 del d.lgs. 152/06.

1.3 Gli impianti di abbattimento, per quanto previsto dal d.p.r. 15 aprile 1971, n. 322, devono rispettare le seguenti prescrizioni:

1.3.1 Lo scarico, anche parziale sia esso continuo o discontinuo, derivante dall'utilizzo di un sistema "ad umido", è consentito nel rispetto delle norme vigenti;

1.3.2 Idonee bocchette di ispezione, collocate in modo adeguato, devono essere previste a monte ed a valle dei presidi depurativi installati, al fine di consentire un corretto campionamento.

Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e

successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con l'A.R.P.A. - Dipartimento di Varese.

1.3.3 Una opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.

In ogni caso, qualora:

- non siano state definite le procedure di cui sopra;
- non esistano impianti di abbattimento di riserva;
- si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,

l'esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento all'Autorità competente, al Comune territorialmente competente ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Varese.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

2. CRITERI DI MANUTENZIONE

Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.

In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:

2.1 manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza quindicinale;

2.2 manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili); in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;

2.3 Dovranno essere in ogni caso assicurati i controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria.

- 2.4 Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:

- la data di effettuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

3. MESSA IN ESERCIZIO ED A REGIME

- 3.1 L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione all'Autorità competente, al Comune territorialmente competente ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Varese.

- 3.2 Il termine massimo per la messa a regime degli impianti, qualora non previsto dall'autorizzazione, è stabilito in 90 giorni a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga;
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga si intende concessa qualora l'Autorità competente non si esprima nel termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

- 3.3 L'esercente deve comunicare la data di messa a regime entro e non oltre 15 giorni dalla data stessa all'Autorità competente, al Comune territorialmente competente ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Varese.

4. MODALITÀ E CONTROLLO DELLE EMISSIONI

Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.

- 4.1 Il ciclo di campionamento deve:

- essere effettuato in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 gg. - decorrenti dalla data di messa a regime; in particolare dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa;
- essere presentato, entro 30 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, all'Autorità competente, al Comune territorialmente competente ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Varese;
- essere accompagnato da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate;
- essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988, e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

- 4.2 Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza **annuale** a partire dalla data di messa a regime degli impianti e tenute a disposizione delle autorità preposte al controllo; la relazione finale deve essere inviata all'A.R.P.A. - Dipartimento di Varese (fatte salve diverse specifiche disposizioni dell'Autorità competente).

- 4.3 I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti per la specifica attività, devono essere redatti con cadenza annuale.

Allegato all'atto n. 1540 del 20.04.2010

- 4.4 L'eventuale riscontro di inadempienze alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dall'A.R.P.A. - Dipartimento di Varese, all'Autorità competente al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
- 4.5 I referti analitici devono essere presentati esclusivamente per gli inquinanti per i quali sono stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima.
- 4.6 Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione di eventuali controlli le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.
- 4.7 L'esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione all'Autorità competente, al Comune ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Varese.
- 4.8 Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

5. METODOLOGIA ANALITICA

Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal d.lgs. 152/06 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali in vigore al momento dell'esecuzione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento dell'A.R.P.A. - Dipartimento di Varese.

Si ricorda in ogni caso che:

- 5.1 L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
- 5.2 I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- 5.3 I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico e descritte nella domanda di autorizzazione;
- 5.4 I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
 - Portata di aeriforme riferita a condizioni normali ed espressa in Nm^3/h od in $\text{Nm}^3/\text{T/h}$;
 - Concentrazione degli inquinanti riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm^3 od in $\text{mg}/\text{Nm}^3\text{T}$;
 - Temperatura dell'effluente in $^{\circ}\text{C}$,nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

PROVINCIA DI VARESE - SETTORE ECOLOGIA ED ENERGIA	
La presente copia, composta di n. <u>12</u> fogli per n. <u>24</u>	
fasciate totali e n. <u>1</u> fascicolo, è conforme	
all'originale del n. <u>1540</u> del <u>20.04.2010</u>	
emesso da <u>25 APR 2010</u>	
Varese, il <u>25 APR 2010</u>	
<u>Il Dirigente</u>	

